Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 luglio 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **1014**.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Cesena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì), in data 8 marzo 1974, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena, in data 11 marzo 1974, nonché dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì), è incorporato nella Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1975, n. **1015**.

***Modificazione alle materie di insegnamento e di esame* del secondo anno del corso biennale superiore tecnico del genio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge sopra citata;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, al paragrafo A nella parte relativa al secondo anno del corso biennale superiore tecnico del genio, è così modificata:

« *Secondo anno di corso*:
macchine elettriche;
tecnica dei motori a combustione interna;
tecnica dei compressori;
tecnica dei ponti;
tecnica delle teleferiche;
meccanica delle terre e macchine di cantiere;
tecnica della difesa in ambiente atomico;
amministrazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1975

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. **1016**.

Erezione in ente morale del Consorzio del bacino di carenaggio di Napoli.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per l'interno e per i lavori pubblici, il Consorzio del bacino di carenaggio di Napoli viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **449**.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gori-

zia, con sede in Gorizia, approvato con proprio decreto del 5 marzo 1973, n. 284, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 19 giugno 1975;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.500.000.000, assegnata dalla Cassa di risparmio di Gorizia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976, n. **450.**

Istituzione di un'ambasciata in Luanda (Angola).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita un'ambasciata in Luanda (Angola).

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 32

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Campochiaro con esclusione della zona a nord del torrente Quirino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Campochiaro con esclusione della zona a nord del torrente Quirino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Campochiaro;

Visto che le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Campochiaro e dall'Italcementi si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse paesaggistico, per la stretta interdipendenza tra gli elementi naturali compresi nel territorio, fra i quali non è possibile distinguere i più importanti da quelli meno importanti poiché tutti contribuiscono a formare un unitario complesso paesistico; esso viene caratterizzato dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante — con le sue colture, le case, la vegetazione spontanea — e la maestosità del complesso montuoso che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti; in tale zona l'uomo attraverso i secoli ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendoli presenti nella disposizione dei sentieri, delle recinzioni e soprattutto delle costruzioni rurali; l'agglomerato urbano di Campochiaro rappresenta un tipico e significativo esempio di sapiente sfruttamento di una situazione naturale, laddove le asperità montuose sono state razionalmente assoggettate alle esigenze abitative dell'uomo. Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, le credenze religiose vi sono impresse ed interpretate. I numerosi ed incontaminati corsi d'acqua: quali il fiume Biferno e il torrente Quirino; il ricco patrimonio silvo forestale: costituito da ampi boschi di faggi; l'imponente profilo della Montagna; compongono un armonico e singolare quadro d'insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevoli di tutela;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Campochiaro, con esclusione della zona a nord del torrente Quirino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Campobasso.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso curerà che il comune di Campochiaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 5 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Verbale n. 10

Oggi 11 novembre 1974, alle ore 16,30, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 14 ottobre 1974, protocollo n. 2408, presso la sede della soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti del Molise, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Campobasso, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico del Massiccio del Matese e zone limitrofe interessante territori compresi nel comune di Campochiaro.

(*Omissis*).

Il vice presidente legge la motivazione così formulata:

La commissione propone di sottoporre a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Campochiaro, ad eccezione della zona a nord del torrente Quirino, in quanto lo stesso riveste notevole valore paesaggistico.

La stretta interdipendenza fra tutti gli elementi naturali compresi nel territorio, fra i quali non è possibile distinguere i più importanti da quelli meno importanti, poiché tutti contribuiscono a formare un unitario complesso paesistico caratterizzato dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante — con le sue colture, le case, la vegetazione spontanea — e la maestosità del complesso montuoso che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti e va man mano estendendosi fino a raggiungere l'apice del Massiccio del Matese.

In tale zona l'uomo attraverso i secoli ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendo presente la disposizione dei sentieri, degli steccati, delle recinzioni e soprattutto delle costruzioni rurali.

L'agglomerato urbano di Campochiaro rappresenta un tipico e significativo esempio di sapiente sfruttamento di una situazione naturale, laddove le asperità montuose sono state razionalmente assoggettate alle esigenze abitative dell'uomo. Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, le credenze religiose vi sono impresse ed interpretate. I numerosi ed incontaminati corsi d'acqua: quali il fiume Biferno ed il torrente Quirino; il ricco patrimonio silvo forestale: costituito da ampi boschi di faggi; l'imponente profilo della Montagna; compongono un armonioso e singolare quadro d'insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela.

(*Omissis*).

Il presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di vincolo. Alle ore 17,45 la seduta viene sciolta.

(*Omissis*).

(7685)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto indicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Ferrara - grandinate del 21 luglio, 17, 18 agosto 1975 (articoli 7, 13); nubifragio del 23, 24 agosto 1975 (art. 7).

Forlì - grandinate del 24 maggio, 16 giugno, 4 luglio, 11 agosto 1975 (articoli 7, 13).

Piacenza - grandinate del 4, 10, 18, 29 luglio, 11 agosto, 15 settembre 1975 (art. 7).

Reggio Emilia - grandinate del 30 giugno, 18 luglio, 18 agosto, 7 settembre 1975 (articoli 7, 13).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ferrara - grandinate del 21 luglio, 17, 18 agosto 1975; nubifragio del 23, 24 agosto 1975:

comune di Poggiorenatico per i fogli di mappa numeri 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73;

comune di Ferrara per i fogli di mappa numeri 35, 37, 47, 48, 49, 50, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 169, 180, 181, 182, 183, 184, 209, 210, 227, 288, 228, 229, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 314, 315, 316, 317, 318, 329, 330, 331, 332, 333, 346, 143, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80;

comune di Portomaggiore per i fogli di mappa numeri 49, 50, 51, 62, 63, 72, 73, 74;

comune di Copparo per i fogli di mappa numeri 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 39, 50, 56, 57, 68, 79, 95, 96, 97 113, 114;

comune di Ro per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39;

comune di Bondeno per i fogli di mappa numeri 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98;

comuni di Mesola, Codigoro, Iolanda di Savoia, Goro, tutti per parte del territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Matera - violenti nubifragi dell'8 novembre, 12 dicembre 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Matera - violenti nubifragi dell'8 novembre, 12 dicembre 1975:

comune di Nova Siri per i fogli di mappa numeri 41, 49, 50, 51, 44, 46, 47, 48, 45;

comune di Rotondella per i fogli di mappa numeri 52, 54, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

comune di Policoro per i fogli di mappa numeri 1, 19, 21, 14, 15, 9, 6, 8, 7, 17, 18;

comune di Montalbano Jonico per i fogli di mappa numeri 72, 62, 38, 55;

comune di Pisticci per i fogli di mappa numeri 109, 110, 111, 119, 120, 121;

comune di Tursi per i fogli di mappa numeri 65, 66.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1976

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7761)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1976.

Reiezione dei ricorsi in opposizione proposti contro la mappa contemplante le limitazioni alle costruzioni ed impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Brindisi resa esecutiva con decreto ministeriale 23 aprile 1971.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 42 del 14 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 188 del 28 luglio 1967, col quale, sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Brindisi ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione;

il decreto ministeriale n. 76 del 23 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 144 dell'8 giugno 1971, col quale, ai sensi dell'art. 715-*quater* del citato codice è stata dichiarata esecutiva la mappa dei vincoli per l'aeroporto di Brindisi e sono state rigettate, tra le altre, le opposizioni proposte dalle seguenti ditte:

Bono Edgardo e Raffaella Bono in Costantino, domiciliati in Roma, corso Trieste, 10;

Prampolini Foscolo, domiciliato a Rapallo, via Privata Castruccio, 38; Prampolini Maria in Castellucci, domiciliata a Genova, piazza Terralba, 2; Prampolini Vera in Gilberti, domiciliata a Napoli, viale Nicolò Fornelli, 8;

Tundo Pietro, residente a Brindisi, via Conserva, 16;

Considerato che le predette ditte, avverso il succitato decreto n. 76 del 23 aprile 1971, hanno proposto tre distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, che sono stati accolti;

che il decreto n. 76 del 23 aprile 1971, è stato dichiarato legittimo dalla decisione 13 giugno 1972, n. 532, della IV sezione del Consiglio di Stato;

che il disposto accoglimento dei ricorsi straordinari, da interpretarsi in modo non configgente con il suddetto giudicato, comporta la necessità di riesame e di decisione motivata sulle opposizioni dei ricorrenti;

che il decreto ministeriale n. 100 del 24 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 22 giugno 1974, appare viziato in quanto presuppone erroneamente l'avvenuto annullamento nei confronti del signor Tundo del decreto ministeriale 23 aprile 1971, per cui risulta opportuno annullarlo onde provvedere, in modo unitario, al riesame e alla decisione motivata delle opposizioni presentate dai prefati ricorrenti;

Osservato che i terreni della ditta Bono sono adiacenti alla proprietà demaniale sul lato sud-est e ricadono in zona laterale rispetto alla posizione delle piste dell'aeroporto;

che i terreni medesimi trovandosi ad una distanza inferiore ai m 300 dal perimetro aeroportuale, inteso come confine della proprietà demaniale entro la quale sono ubicate tutte le infrastrutture cosiddette aeroportuali, confine materializzato dal muro di cinta, vengono colpiti dalle limitazioni fissate dal penultimo comma del l'art. 715 del codice della navigazione laddove cita « nelle altre direzioni », ricadendo nella zona riportata in rosso nella mappa depositata presso il comune di Brindisi, ove non possono essere costituiti ostacoli che rispetto al livello del corrispondente tratto di perimetro dell'aeroporto superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso sino ad una profondità di m 300 da quest'ultimo;

Osservato che i terreni della ditta Prampolini sono adiacenti alla proprietà demaniale in corrispondenza del lato sud-est e ricadono in zona laterale rispetto alle posizioni delle piste dell'aeroporto;

che i terreni medesimi trovandosi ad una distanza inferiore ai m 300 dal perimetro aeroportuale, come sopra specificato, vengono colpiti dalle limitazioni fissate dal penultimo comma dell'art. 715 del codice della navigazione laddove cita « nelle altre direzioni », ricadendo nella zona riportata in rosso nella mappa depositata presso il comune di Brindisi, ove non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto di perimetro dell'aeroporto superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso sino ad una profondità di m 300 da quest'ultimo;

Osservato che i terreni della ditta Tundo si trovano in una zona adiacente alla proprietà demaniale ad una distanza di circa 110 m dall'asse di pista e di circa 8 m dal perimetro aeroportuale materializzato dal muro di cinta;

che i terreni medesimi vengono colpiti dalle limitazioni fissate dal primo comma dell'art. 715-*bis* del codice della navigazione, ricadendo nella zona, riportata in giallo nella mappa depositata presso il comune di Brindisi, lungo la direzione di atterraggio nord-ovest-sud-est, ove non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai m 300 dal perimetro aeroportuale;

Considerato che gli atti di opposizione non contengono elementi che comprovino la erroneità degli accertamenti effettuati per la redazione della mappa e delle distanze dei terreni dei ricorrenti dai confini aeroportuali onde non si ravvisa erronea applicazione dei limiti previsti dalla legge nei singoli casi;

che il provvedimento di applicazione dei vincoli e divieti in discorso, predeterminati legislativamente con carattere di obbligatorietà e tassatività, non ha natura discrezionale;

che la presenza di costruzioni esistenti alla data di esecutività del decreto, non costituisce impedimento all'operatività delle limitazioni imposte, atteso che il sistema limitativo delineato dal codice della navigazione tende ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli indipendentemente dalla situazione di fatto esistente, conferendo all'amministrazione la facoltà discrezionale prevista dall'art. 715-*quinquies*, primo comma, di abbattere gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 715-*quater;*

Decreta:

Il decreto n. 100 del 24 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 22 giugno 1974, è annullato.

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1976

Il ministro: FORLANI

(7815)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario, in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 72.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4162475 rilasciato in data 15 maggio 1974 dal Credito varesino per l'importazione di una partita di tessuti di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 6 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di trecentocinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 3 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto essa non può invocare a propria esimente le difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi da destinare al deposito vincolato infruttifero previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974 che al momento dello sdoganamento della merce era già stato abolito (dal 24 marzo 1975);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario mediante fidejussione del Credito varesino nella misura del 5 % di $ USA 72.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: De Mita

(7502)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Propaganda Gas S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Propaganda Gas S.p.a. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.847,74 di cui al mod. *B*-Import n. 4611856 rilasciato in data 17 febbraio 1975, dalla Banca popolare di Novara per l'importazione di una partita di mastice di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 2 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di quattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 810602 del 10 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta dall'interessata a propria giustificazione — la voluminosità di questo particolare tipo di merce non ha consentito il carico sui normali treni merci in partenza da Genova per Torino — non è stata in alcun modo documentata e provata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Propaganda Gas S.p.a. mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5 % di $ USA 11.847,74 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: De Mita

(7499)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Matarrese S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Matarrese S.p.a. Import Esport, in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 4.366.637 di cui al mod. *B*-Import n. 3709228 rilasciato in data 1° aprile 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di kg 5.223.250 di grano tenero di origine e provenienza Francia.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 30 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di trenta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 702515 del 27 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto prevalentemente relativi a fatti di ordine commerciale ed aziendale, dipendenti dall'afflusso sul mercato nazionale di forti quantitativi di grano che hanno comportato una caduta della domanda con conseguente abbassamento del prezzo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Matarrese S.p.a. di Roma mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di F.F. 4.366.637 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(7501)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), con effetto dal 1° settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7762)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna, in Torre del Greco.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), con effetto dal 1° settembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramiche partenopee di Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7763)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1976.

Aumento del diritto di magazzinaggio per le merci giacenti nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate, fra l'altro, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1214;

Visto l'allegato 1 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » quale risulta modificato con il decreto del Ministro per i trasporti 26 aprile 1974, emanato in forza degli articoli 2, punto 6), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1974, n. 165;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria;

Decreta:

Articolo unico

E' elevata da lire quaranta a lire ottanta per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni. E' altresì elevato da lire cento a lire duecento l'importo minimo del diritto di magazzinaggio anzidetto, indicato nel quarto comma dello stesso art. 45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 22 giugno 1976

Il Ministro: STAMMATI

(7813)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1976.

Nuova tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo sulla base dei relativi costi;

Udito il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche di prodotto per chilogrammo convenzionale sono stabiliti come appresso:

Sigari (kg convenzionale di 200 pezzi):		
Toscani extravecchi	Lit.	20.000
Cavour	»	17.500
Sigaretti (kg convenzionale di 400 pezzi):		
Branca	Lit.	14.500
Sigarette (kg convenzionale di 1000 pezzi):		
Zenit	Lit.	6.750
Presidente	»	6.000
Linda	»	5.250
Gala	»	5.250
Stop K. S. filtro	»	5.000
Stop K. S.	»	5.000
Colombo K. S. filtro	»	5.000
Lido	»	4.750
M. S.	»	4.750
Super con filtro	»	4.500
Super senza filtro	»	4.250
Esportazione lunga	»	4.000
Esportazione	»	3.750
Esportazione filtro	»	3.750
Nazionali filtro	»	3.250

Art. 2.

Ai concessionari autorizzati dal monopolio è concesso l'aggio del 20 % sul prezzo di tariffa di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 302

(7812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative

Con decreto 8 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ariston, in Roma, costituita per rogito Rosa in data 16 maggio 1956, rep. 25866, reg. soc. 1234;

2) società cooperativa edilizia Antifate, in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 14 giugno 1962, rep. 55775, registro soc. 1867;

3) società cooperativa edilizia Anonima, in Roma, costituita per rogito Mattina in data 11 maggio 1967, rep. 33621, reg. soc. 1114;

4) società cooperativa edilizia Arista, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 20 maggio 1957, rep. 22182, registro soc. 1130;

5) società cooperativa edilizia Audax edilizia Roma, in Roma costituita per rogito Dragonetti in data 22 dicembre 1952, repertorio 15825, reg. soc. 187;

6) società cooperativa edilizia Aurisina, in Roma, costituita per rogito Armati in data 11 ottobre 1954, rep. 9775, reg. soc. 3140;

7) società cooperativa edilizia Bean, in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 19 ottobre 1963, rep. 182479, registro soc. 3489;

8) società cooperativa edilizia Beati Possidentes, in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 21 febbraio 1964, rep. 22399, reg. soc. 1414;

9) società cooperativa edilizia Brevis 1566, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 2 febbraio 1965, rep. 56399, reg. soc. 584;

10) società cooperativa edilizia Brinata, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 maggio 1955, rep. 22828, registro soc. 2130;

11) società cooperativa edilizia Bucintoro Tiberina, in Roma, costituita per rogito Pomar in data 8 giugno 1956, rep. 65220, reg. soc. 859;

12) società cooperativa edilizia Calacatta e Cottonovo, tra impiegati statali, già, Radiosa Aurora tra impiegati statali, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 9 marzo 1955, rep. 22573, reg. soc. 883;

13) società cooperativa edilizia Calinda Letizia, già, Hermes, in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 6 aprile 1956, rep. 29906/12917, reg. soc. 907;

14) società cooperativa edilizia Calliope Radiosa, già, Calliope, in Roma, costituita per rogito Grassi in data 16 ottobre 1953, rep. 32986, reg. soc. 2688;

15) società cooperativa edilizia Calpurnia, in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 27 dicembre 1965, rep. 28579, reg. soc. 174;

16) società cooperativa edilizia Camar, in Roma, costituita per rogito Angotti in data 12 aprile 1949, rep. 34474, registro soc. 1092;

17) società cooperativa edilizia Canadà, in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 22 maggio 1957, rep. 30230, registro soc. 1231;

18) società cooperativa edilizia Ca' Nove, in Roma, costituita per rogito Capasso in data 20 febbraio 1956, rep. 30230, registro soc. 585;

19) società cooperativa edilizia Capagide, già, Mariana, in Roma, costituita per rogito Alfieri in data 22 maggio 1962, repertorio 18489, reg. soc. 1406;

20) società cooperativa edilizia Caravella Santa Maria, in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 2 maggio 1956, rep. 15512, reg. soc. 1014;

21) società cooperativa edilizia Cardellino, in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 15 luglio 1958, rep. 27341, reg. soc. 1364;

22) società cooperativa edilizia Carpe Domum, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 19 ottobre 1965, rep. 26894, reg. soc. 2334;

23) società cooperativa edilizia Carpizzi, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 20 marzo 1964, rep. 114912, reg. soc. 1629;

24) società cooperativa edilizia Casa Beata, in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 11 luglio 1956, rep. 38895, reg. soc. 1667;

25) società cooperativa edilizia Casabianca 65, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 novembre 1965, rep. 35561, reg. soc. 42;

26) società cooperativa edilizia Casa del Maestro Romano, in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 17 febbraio 1954, rep. 22238, reg. soc. 753;

27) società cooperativa edilizia Casa di Fata, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 15 novembre 1954, rep. 21347, reg. soc. 3291;

28) società cooperativa edilizia Casa Gioconda, tra funzionari dello Stato, in Roma, costituita per rogito Capasso in data 31 maggio 1951, rep. 20749, reg. soc. 1319;

29) società cooperativa edilizia Eureka 63, in Roma, costituita per rogito Castellini in data 21 marzo 1963, rep. 65345, reg. soc. 809;

30) società cooperativa agricola Faitella, in Roma, costituita per rogito D'Angelo in data 24 giugno 1945, rep. 2721, reg. soc. 1259;

31) società cooperativa edilizia Il mio nido S. Paolo, in Roma, costituita per rogito Migliori in data 15 maggio 1954, repertorio 359141, reg. soc. 3180;

32) società cooperativa edilizia La Benvenuta, in Roma costituita per rogito Dragonetti in data 10 marzo 1954, rep. 19149, reg. soc. 1082;

33) società cooperativa edilizia La Piccola Floridiana, in Roma, costituita per rogito Arra in data 31 gennaio 1959, rep. 4839, reg. soc. 399;

34) società cooperativa produzione e lavoro Lavoratori della edilizia e affini di Roma e Lazio, in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 14 marzo 1964, rep. 4212, reg. soc. 1943;

35) società cooperativa di consumo fra i dipendenti del Tecnomasio di Milano a r.l., in Milano, costituita per rogito Giovanni Dugaria in data 22 ottobre 1946, rep. 22720/7116, registro soc. 54929;

36) società cooperativa edilizia Stelia, in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 16 ottobre 1963, rep. 6765, registro soc. 3061;

37) società cooperativa edilizia Vittoria Prima (Nike), in Roma, costituita per rogito Pomar in data 16 novembre 1963, rep. 115242, reg. soc. 3520;

38) società cooperativa edilizia Tiber, in Orte Scalo (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 23 maggio 1958, repertorio 20729, reg. soc. 1264;

39) società cooperativa agricola dell'Alfina C.A.D.A. a r.l., in Castelviscardo (Terni), costituita per rogito Pongelli Franco in data 9 aprile 1972, rep. 24909, reg. soc. 392.

(7459)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 121.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2485/M)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2436/M)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2437/M)

Autorizzazione al comune di Marciana Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Marciana Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439/M)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2444/M)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2445/M)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.291.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2446/M)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2447/M)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2448)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2449/M)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 18 giugno 1976, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2480/M)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.086.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2486/M)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di lire 355.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2493/M)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432/M)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2433/M)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2434/M)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.696.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2435/M)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2440/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2441/M)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.437.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2442/M)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 17.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2443/M)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.263.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2450/M)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2451/M)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2452/M)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2453/M)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2454/M)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2455/M)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2456/M)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2457/M)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2458/M)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo steso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459/M)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2460/M)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2461/M)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2462/M)

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Montecavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2463/M)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2464/M)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2465/M)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2466/M)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2467/M)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2468/M)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2469/M)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2470/M)

Autorizzazione al comune di Casperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Casperia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2471/M)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2472/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2473/M)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2474/M)

Autorizzazione al comune di Giffoni Sei Casali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2475/M)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2476/M)

Autorizzazione al comune di Trentinara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Trentinara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2477/M)

Autorizzazione al comune di Canino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Canino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2478/M)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2479/M)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 giugno 1976, il comune di Apecchio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2481/M)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1976, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2482/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 giugno 1976, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2483/M)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 374.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2484/M)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2487/M)

Autorizzazione al comune di Udine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Udine viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 294.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2488/M)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.511.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2489/M)

Autorizzazione al comune di Vicenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Vicenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 615.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2490/M)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 767.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2491/M)

Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1976, il comune di Vercelli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 370.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2492/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 1° luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,20	839,20	839 —	839,20	839,25	839,15	839,30	839,20	839,20	839,20
Dollaro canadese	865,60	865,60	864,75	865,60	865,80	865,55	865,70	865,60	865,60	865,60
Franco svizzero	340,15	340,15	340,50	340,15	340,20	340,10	340,10	340,15	340,15	340,15
Corona danese	136,75	136,75	136,80	136,75	136,80	136,70	136,73	136,75	136,75	136,75
Corona norvegese	151,07	151,07	151,20	151,07	151,05	151,05	151,01	151,07	151,07	151,10
Corona svedese	188,66	188,66	188,50	188,66	188,70	188,65	188,70	188,66	188,66	188,65
Fiorino olandese	308,65	308,65	308,95	308,65	308,65	308,60	308,80	308,65	308,65	308,65
Franco belga	21,15	21,15	21,19	21,15	21,17	21,10	21,18	21,15	21;15	21,15
Franco francese	177 —	177 —	177,20	177 —	177,10	177 —	177,09	177 —	177 —	177 —
Lira sterlina	1500,50	1500,50	1499 —	1500,50	1499,50	1500,45	1501 —	1500,50	1500,50	1500,50
Marco germanico	325,90	325,90	326 —	325,90	326,05	325,85	326 —	325,90	325,90	325,90
Scellino austriaco	45,615	45,615	45,67	45,615	45,64	45,60	45,66	45,615	45,615	45,60
Escudo portoghese	26,75	26,75	26,70	26,75	26,60	26,70	26,70	26,75	26,75	26,75
Peseta spagnola	12,364	12,364	12,37	12,364	12,36	12,35	12,3675	12,364	12,364	12,36
Yen giapponese	2,827	2,827	2,83	2,827	2,82	2,80	2,824	2,827	2,827	2,82

Media dei titoli del 1° luglio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,950
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,775
» 5 % (Città di Trieste)	89,100
» 5 % (Beni esteri)	88,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,275
» 5,50 % » » 1968-83	80,750
» 5,50 % » » 1969-84	79,950
» 6 % » » 1970-85	81,550
» 6 % » » 1971-86	80,900
» 6 % » » 1972-87	81,050
» 9 % » » 1975-90	87,750
» 9 % » » 1976-91	85,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,500
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,800
» poliennali 7 % 1978	89,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,725
» » 9 % 1980	87,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,25
Dollaro canadese	865,65
Franco svizzero	340,125
Corona danese	136,74
Corona norvegese	151,04
Corona svedese	188,68
Fiorino olandese	308,725
Franco belga	21,165
Franco francese	177,045
Lira sterlina	1500,75
Marco germanico	325,95
Scellino austriaco	45,637
Escudo portoghese	26,725
Peseta spagnola	12,366
Yen giapponese	2,825

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 mod. 241 DP. — Data: 11 marzo 1971. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Imperia. — Intestazione: don Giuseppe Gandolfo, nato a Conio il 28 marzo 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6942)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia (cattedra di clinica pediatrica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica pediatrica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7773)

Vacanza della cattedra di chirurgia geriatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di chirurgia geriatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7778)

Vacanza della seconda cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari è vacante la seconda cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7776)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (cattedra di patologia generale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di patologia generale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7774)

Vacanza della seconda cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante la seconda cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7777)

Vacanza di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna (cattedra di chimica biologica I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna sono vacanti due posti di assistente ordinario (cattedra di chimica biologica I), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7775)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara (cattedra di anatomia umana normale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia umana normale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7779)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, secondo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti gli articoli 4, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno successivo, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre successivo, con il quale venne nominata la commissione del concorso predetto;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1975, con il quale il numero dei posti venne aumentato da otto a nove;
Vista l'istanza 21 aprile 1976, con la quale il dott. Vincenzo Celani presidente della predetta commissione ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;
Ritenuto che si rende pertanto necessario provvedere alla sostituzione del suddeto;

Decreta:

Iansiti dott. Odoardo, dirigente superiore di archivi notarili, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, in sostituzione del dottor Vincenzo Celani che cessa dall'incarico.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1976
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 392

(7306)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica presso enti ospedalieri a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto il servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Allegranza prof. Antonio, nato a Milano il 6 giugno 1917.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7563)

Elenco dei primari di cardiologia, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Vista la domanda del sottoelencato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di cardiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto il servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Barone prof. Giuseppe, nato a Cammarata il 13 settembre 1935.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7562)

Elenco degli assistenti di pediatria, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del

requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco degli assistenti di pediatria in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistenti di pediatria presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto il servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Rossotti Vittorio, nato a Milano il 28 ottobre 1935.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7561)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rinvio delle prove scritte e spostamento della sede del concorso, per esami, a cinque posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1976 è stato stabilito che, a modifica di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 1975, n. 8271, con il quale era stato bandito il concorso a cinque posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1976, le prove scritte del concorso stesso abbiano luogo alle ore 8 nei giorni 26 e 27 luglio 1976 presso il palazzo della fiera di Roma, viale Cristoforo Colombo.

(7380)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 348, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse al presente decreto è costituita come segue:

Presidente:

Mosillo dott. Marcello, direttore di divisione ad esaurimento presso il provveditorato agli studi di Frosinone.

Membri:

Sala dott. Mario, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Frosinone;

Savona dott. Luigi, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Frosinone;

Meleo dott. Roberto, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Frosinone;

Collinoli rag. Aldo, direttore di sezione presso il provveditorato agli studi di Frosinone.

Membro aggiunto:

Vescovi per. ind. Gino, ispettore aggiunto presso l'ufficio provinciale dei trasporti e dell'aviazione civile di Frosinone.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Mario Mandarelli, consigliere presso il provveditorato agli studi di Frosinone.

La spesa complessiva che, in via presuntiva è accertata in L. 300.000 (trecentomila), graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 168

(7629)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1975, di nomina della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 1° ottobre 1974 e 23 settembre 1975;

Vista la lettera in data 21 aprile 1976, con la quale il dottor Vittorio Carassai ha fatto presente di non poter continuare, per motivi di salute, ad assolvere le funzioni di presidente di detta commissione esaminatrice;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del suddetto presidente in seno alla commissione in parola;

Decreta:

Il dott. Goffredo Verdini, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 1° ottobre 1974 e 23 settembre 1975, in sostituzione del dott. Vittorio Carassai.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 236

(7555)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 51 del 30 gennaio 1976, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1975;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il decreto del medico provinciale di Piacenza n. 2375 del 14 giugno 1976, con il quale è stato nominato il dott. Davide Puzzi, veterinario consorziale di Pianello V.T., quale componente della predetta commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti alla data 30 novembre 1975, è così composta:

Presidente:

Giucastro dott. Sebastiano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Piacenza.

Componenti:

Seren prof. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Zanacca dott. Giuseppe, veterinario provinciale di Parma;

Puzzi dott. Davide, veterinario consortile di Pianello V.T.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo in servizio all'ufficio del veterinario provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Piacenza, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 14 giugno 1976

Il veterinario provinciale: STANCO

(7567)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(7791)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(7789)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Padova.

(7792)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente ortopedico addetto alla rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(7846)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(7790)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1976, n. 15.

Parco nazionale del Gran Paradiso: confini e norme relative ai divieti di caccia e ai piani regolatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata la caccia nel territorio compreso fra il perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle previste dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2.

Nel territorio di cui al precedente art. 1, la sorveglianza è affidata, oltre che agli agenti della forza pubblica dello Stato e della Regione, alle guardie del Parco nazionale Gran Paradiso.

Art 3.

In ordine ai piani regolatori dei comuni della Valle d'Aosta il cui territorio comprenda zone incluse nel perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, l'ente « Parco nazionale Gran Paradiso », istituito con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, deve essere sentito, limitatamente alle zone incluse nel territorio di cui all'art. 1.

Nel territorio delimitato dalla tabella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, continua ad avere applicazione l'art. 10 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4.

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, restano salve le attuali competenze della regione Valle d'Aosta e dei singoli comuni cui si fa riferimento al precedente art. 3.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 maggio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1976, n. 16.

Interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici. Abrogazione delle leggi regionali 22 gennaio 1970, n. 5 e 31 agosto 1972, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attesa della riforma sanitaria, promuove, attraverso i servizi dell'ente ospedaliero regionale nonchè le unità ostetriche e sanitarie presenti nel territorio regionale, interventi per la prevenzione e la diagnosi preclinica dei tumori ginecologici e per la tutela della salute della donna.

Art. 2.

Tali interventi consistono:

a) nel potenziamento del servizio di anatomia ed istologia patologica dell'ente ospedaliero regionale attraverso l'istituzione di un apposito servizio di citodiagnostica;

b) nella effettuazione di esami ed analisi, gratuitamente eseguiti, diretti alla ricerca e diagnosi precoce delle neoplasie dell'apparato genitale femminile, e degli stati di predisposizione alle stesse, mediante una sistematica azione di « dépistage » nel territorio della Valle d'Aosta;

c) nella diffusione delle necessarie misure profilattiche e di prevenzione svolgendo accurata opera di propaganda;

d) nella compilazione e consegna dei reperti e nella registrazione e conservazione del materiale esaminato;

e) nella promozione periodica della partecipazione dei medici e degli operatori sanitari non medici operanti nella Regione a corsi di aggiornamento di qualificazione o di specializzazione in oncologia;

f) nell'espletamento di ogni altra incombenza diretta ad assicurare la diagnosi preclinica della malattia e la tutela della salute della donna.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, da realizzarsi attraverso le unità ostetriche e sanitarie, è autorizzata la spesa annua di lire 14 milioni.

La copertura e il finanziamento dell'onere previsto per l'anno 1976, e successivi, è assicurata dallo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 710 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, la cui denominazione viene modificata nel modo seguente: « Spese per la promozione di interventi per la prevenzione e la diagnosi preclinica dei tumori ginecologici e per la tutela della salute della donna ».

La giunta regionale stabilisce le modalità di documentazione dell'attività, da presentarsi dagli enti di cui all'art. 1, nonchè le modalità di rendicontazione delle spese relative, da presentarsi dalle unità ostetriche e sanitarie.

Art. 4.

Sono abrogate le norme della legge regionale 22 gennaio 1970, n. 5 e della legge regionale di modifica 31 agosto 1972, n. 31, concernenti l'istituzione di un centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 maggio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1976, n. 17.

Ristrutturazione della sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti. Modificazione delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'assessorato del turismo, antichità e belle arti, è istituito l'ufficio archeologia, alle dipendenze della sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti.

Art. 2.

E' approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale della sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti, presso l'assessorato del turismo, antichità e belle arti, risultante dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per la nomina al posto di archeologo è prescritto il possesso del diploma di laurea in lettere, o in lettere e filosofia, o in architettura, nonchè della specializzazione in archeologia o dell'idoneità conseguita nei concorsi indetti dallo Stato per posti della carriera direttiva presso le sovrintendenze alle antichità.

Art. 4.

E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento, per l'inquadramento straordinario di personale incaricato, in via continuativa o stagionale, di prestazioni di lavoro presso la sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.

Il ruolo speciale ad esaurimento comprende cinquantuno posti di operaio qualificato (gruppo regionale *S/2*) e due posti di coadiutore (gruppo regionale *C*).

Art. 5.

Sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento il personale incaricato di prestazioni di lavoro presso la sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti, retribuito a paga mensile o a paga oraria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio per almeno un anno presso la sovraintendenza stessa, che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio previsti dagli articoli 75 e 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e che non abbia compiuto il 50° anno di età.

A domanda, sarà inquadrato il personale di cui al primo comma del presente articolo che abbia superato il 50° anno di età ma che non abbia superato il 55°, purchè non sia titolare di trattamento pensionistico di importo complessivo superiore a L. 100.000 mensili.

All'inquadramento si provvederà con deliberazioni della giunta regionale tenendo presente che i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati, i manovali e gli assistenti privi della licenza della scuola media, saranno inquadrati nei posti di operaio qualificato e che gli assistenti in possesso del prescritto titolo di studio saranno inquadrati nei posti di coadiutore.

L'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento avrà decorrenza a tutti gli effetti, dal 1° luglio 1976.

Art. 6.

Il personale incaricato di prestazioni di lavoro presso la sovraintendenza regionale antichità, monumenti e belle arti, che abbia superato i limiti di età stabiliti al secondo comma dell'articolo precedente o che, comunque, non possa essere inquadrato nel ruolo speciale, è conservato in servizio fino al compimento del 65° anno di età con il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori del settore dell'edilizia, nonchè da un contratto integrativo, avente la stessa scadenza di quello nazionale, da stipularsi fra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale interessato.

La giunta regionale è autorizzata ad approvare la relativa spesa.

A coloro che chiedano di essere collocati a riposo prima del compimento del 65° anno di età, è attribuita una gratifica straordinaria commisurata ad una mensilità di retribuzione lorda per ogni anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, mancante al raggiungimento del 65° anno di età.

Art. 7.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese le norme di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13, 7 marzo 1973, n. 6 e 15 maggio 1974, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Nei nuovi posti di operaio qualificato e di coadiutore, nonchè nei posti che dovessero successivamente risultare vacanti, saranno immessi progressivamente gli operai qualificati inquadrati nel ruolo soprannumerario istituito con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21, nonchè il personale inquadrato nei posti del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla presente legge.

Ai fini dell'immissione nei posti di organico del ruolo ordinario, l'ordine di precedenza sarà determinato dall'anzianità effettiva di servizio maturata presso la sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.

Art. 9.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei posti di archeologo e di segretario presso l'ufficio archeologia, sarà inquadrato, in via straordinaria, il personale che sia stato assunto in servizio in data non posteriore al 1° novembre 1974, che abbia prestato comunque servizio per almeno un anno presso la sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti e che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la nomina, ad eccezione di quello dell'età.

Il posto di segretario presso l'ufficio sovraintendenza sarà conferito mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 4 della presente legge, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 10.

In deroga a quanto prescritto all'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, i posti di organico di operaio specializzato saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli e prove pratiche, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al comma precedente può essere ammesso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 105 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, anche il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento.

I nuovi posti di organico di coadiutore saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli, esami e prova pratica, riservati al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 4 della presente legge, anche in deroga al possesso del prescritto titolo di studio.

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti, per quanto non previsto dalla presente legge, si osserveranno le norme di cui al capo I del titolo IV della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 11.

Ai vincitori dei concorsi interni di cui all'articolo precedente, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza sarà valutata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, ad eccezione degli operai specializzati già inquadrati nei posti del ruolo soprannumerario istituiti con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21, ai quali l'anzianità maturata nella qualifica di operaio specializzato del ruolo soprannumerario sarà valutata per intero.

Art. 12.

E' fatto assoluto divieto di assumere personale operaio o di assistenza presso l'assessorato del turismo, antichità e belle arti, sotto qualsiasi forma, salvo che in posti di ruolo vacanti.

Le assunzioni di personale effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità di chi le dispone.

Art. 13.

Nel bilancio preventivo della Regione, titolo I, sezione II, categoria II, per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 780. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonchè del patrimonio archeologico.

Cap. 781. — Compensi per lavoro straordinario al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonchè del patrimonio archeologico.

Cap. 782. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonchè del patrimonio archeologico.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 380 milioni, verrà trasferito dai capitoli 786 e 787 ai capitoli 777, 780, 781 e 782 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 786. — Spese per opere di sistemazione e manutenzione di monumenti, castelli e di edifici di interesse artistico e storico . . . . L. 95.000.000

Cap. 787. — Spese per opere di sistemazione e manutenzione del patrimonio archeologico » 127.000.000

Totale . . . . L. 222.000.000

B) *Variazioni in aumento*:

Cap. 777. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio antichità, monumenti e belle arti . . . . . L. 140.000.000

Cap. 780. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonchè del patrimonio archeologico . . . . » 78.000.000

Cap. 781. — Compensi per lavoro straordinario al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonchè del patrimonio archeologico . . . . » 200.000

Cap. 782. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonchè del patrimonio archeologico . » 3.800.000

Totale . . . L. 222.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 maggio 1976

ANDRIONE

ALLEGATO

NUOVA PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE DELLA SOVRAINTENDENZA AI MONUMENTI, ANTICHITA' E BELLE ARTI.

Servizi – Uffici Qualifiche del personale	Posti		Carriera	Gruppo regionale
	non di ruolo	di ruolo		
Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti:				
Sovraintendente . . .		1	direttiva	A/2
Ufficio sovraintendenza:				
Architetto		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Geometri		5	di concetto	B
Coadiutori (amministrativi)		4	esecutiva	C
Coadiutori (tecnici) . .		4	esecutiva	C
Operai specializzati:				
fabbro		1	ausiliaria	S/1
capo giardiniere . . .		1	ausiliaria	S/1
carpentiere		1	ausiliaria	S/1
muratori - capi operai		2	ausiliaria	S/1
scavatori archeologici		2	ausiliaria	S/1
decoratore		1	ausiliaria	S/1
falegname restauratore		1	ausiliaria	S/1
restauratore di ceramiche		1	ausiliaria	S/1
Operai qualificati . . .		9	ausiliaria	S/2
Giardinieri		2	ausiliaria	S/2
Autisti		2	ausiliaria	S/2
Custodi castelli e musei		6		S/3
Ufficio archeologia:				
Archeologo		1	direttiva	A/3
Segretario		2	di concetto	B

(7383)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761740)